

Sentenza n. 357/2024 - Depositata il 27/12/2024

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

DEL FORNO ANTONIO, Presidente

BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Relatore

GIAMBASTIANI SILVANA, Giudice

in data 13/11/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 291/2024 depositato il 02/05/2024

proposto da

...

Difeso da

Luigi Parenti - PRNLGU61D17H501R

ed elettivamente domiciliato presso [luigiparenti@ordineavvocatiroma.org](mailto:luigiparenti@ordineavvocatiroma.org)

contro

Comune di ...

Difeso da

Alessandro Maestrelli - MSTLSN90B22D403D

ed elettivamente domiciliato presso [alessandro.maestrelli@pec.it](mailto:alessandro.maestrelli@pec.it)

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 13/2024 PIGNORAMENTO 2023

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2024 depositato il 14/11/2024

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

\*\* Parte ricorrente, ... S.P.A., rappresentata e difesa come da delega in atti, impugna l'atto di contestazione di sanzioni amministrative n. 13 del 6.02.2024 notificato a mezzo pec in data 12.2.2024

notificato dal Comune Di ..., avente per oggetto il recupero di sanzioni amministrative,

eccependo l'assenza di ogni potere sanzionatorio del Comune di ... in relazione ai fatti

di cui è causa; difetto assoluto di attribuzione; assenza di una specifica sanzione in caso di omessa

dichiarazione stragiudiziale ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973; illegittimità dell'atto di

contestazione delle sanzioni per difetto di motivazione in violazione del disposto normativo di cui

all'articolo 1, comma 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007); avvenuta

trasmissione della

dichiarazione stragiudiziale al Comune di ...

. Sulla mancata notifica del pignoramento presso

terzi riferibile alla posizione: ...; sproporzione della sanzione irrogata e conclude nel chiedere,

in via principale, disporre l'integrale annullamento dell'atto di contestazione di sanzioni amministrative n.

13

del 6.02.2024, nonché di ogni atto successivo e consequenziale per i motivi tutti di cui in narrativa; in via

subordinata, disporre la riduzione delle sanzioni irrogate alla metà del minimo editale legislativamente

previsto in relazione ad ogni singola procedura esecutiva contestata, in ragione del fatto che la condotta

della società contribuente non ha procurato alcun pregiudizio alle ragioni creditorie dell'Ufficio; in via

ulteriormente gradata, si chiede disporsi la riduzione delle sanzioni irrogate in relazione ad ogni singolo

pignoramento contestato almeno al minimo editale legislativamente previsto, per gli stessi motivi sopra

illustrati; in ogni caso, si chiede disporsi l'annullamento delle sanzioni irrogate in merito ai pignoramenti

presso terzi riferibili ... avendo la società ricorrente

provato di aver tempestivamente provveduto a rendere la dichiarazione stragiudiziale richiesta. Si chiede,

altresì, disporsi l'annullamento della sanzione irrogata in relazione al pignoramento presso terzi riferibile al

sig. ... essendo

pervenuta alla società contribuente una pec priva di qualsivoglia allegato e, dunque, priva dell'atto di pignoramento. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre Iva e Cpa come per legge.

Con successiva memoria eccepisce quanto dedotto dal Comune di ... e si riporta alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.

\*\* Replica l'ufficio accertatore con tempestiva costituzione in giudizio, respingendo ogni eccezione sollevata

da parte ricorrente e conclude nel chiedere di respingere il ricorso e, per l'effetto, di confermare integralmente

l'atto oggetto di ricorso; in via di subordine confermare l'atto rideterminando le sanzioni al minimo edittale oppure nella misura che codesta On.le Corte intende definire in base al suo apprezzamento; con vittoria di spese e con condanna di parte ricorrente al pagamento delle stesse.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

\_(i) circa l'eccezione sollevata da parte ricorrente in merito al potere sanzionatorio del Comune, il Collegio ritiene di doversi allineare alla vigente giurisprudenza, Cassazione civile sez. trib., 24/06/2021, n.18104, laddove specifica che "In tema di attività di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza degli enti territoriali, risulta delineato un sistema dualistico: l'ente territoriale può provvedere avvalendosi degli agenti del servizio nazionale di riscossione, ed in alternativa può attivarsi in proprio, oppure mediante affidamento del servizio a terzi, facendo ricorso agli strumenti della riscossione mediante ruolo o dell'ingiunzione fiscale; in caso di affidamento del servizio a soggetti terzi, diversi dagli agenti della

riscossione nazionali, che procedano mediante ingiunzione fiscale, le disposizioni di cui al d.P.R. n. 602 del 1973 troveranno applicazione in generale, ma con esclusione delle norme agevolative, come l'art. 47, il quale prevede la gratuità delle formalità di iscrizione ipotecaria, perché trattasi di norme per loro natura di stretta interpretazione, che risultano perciò insuscettibili di interpretazione analogica".

L'eccezione deve essere respinta.

\_(ii) circa l'eccezione sollevata da parte ricorrente in merito all'asserita assenza di una specifica sanzione in caso di omessa dichiarazione stragiudiziale non può essere condivisa da questo Collegio in quanto l'art 72, comma 2 del dpr 602/1973 prevede che "nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede,

previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile".

L'eccezione deve essere respinta.

\_(iii) circa le eccezioni sollevate da parte ricorrente in merito al difetto di motivazione sono infondate in quanto, da una attenta esamina dell'atto notificato si rileva che il Comune ha dimostrato l'iter logico giuridico

in forza del quale ha operato la rettifica dei valori permettendo alla parte ricorrente di esercitare il proprio diritto di difesa come, in effetti, la stessa ha fatto individuando nel proprio ricorso l'an ed il quantum della pretesa tributaria e puntualmente a contestarlo.

L'eccezione deve essere respinta.

\_(iv) circa l'eccezione sollevata da parte ricorrente in merito alla dichiarazione stragiudiziale prodotta da parte ricorrente, si rileva che la stessa non risulta essere conforme a quanto dettato dall'art 547 del cpc in quanto risultano mancanti gli elementi dallo stesso richiesti (crediti del debitore esecutato (natura e ammontare delle somme dovute dal terzo al debitore), la scadenza degli obblighi di pagamento, l'eventuale esistenza di ulteriori sequestri o pignoramenti sui crediti del debitore, eventuali cessioni dei crediti del debitore ad altri.

Alla luce di quanto sopra l'eccezione deve essere respinta.

\_(v) circa l'eccezione sollevata da parte ricorrente in merito alla sproporzione della sanzione irrogata si rileva

che il d.lgs n. 472/1997, nello specifico, l'art. 7, comma 1, dello stesso, nella versione vigente al momento della notificazione dell'atto impugnato, prevedeva che "Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione

o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali” e la mancata presentazione della dichiarazione stragiudiziale del terzo non ha impedito al Comune di valutare l'effettiva economicità dell'attivazione della procedura di pignoramento di crediti presso terzi.

Non essendo stata data una idonea prova su quale criterio il Comune abbia stabilito una sanzione di € 3.000,00 per ogni soggetto debitore, pari ad un complessivo di € 60.000,00, la Corte ritiene equo determinare una sanzione al minimo edittale di € 2.000,00 per ogni soggetto debitore, pari ad un totale di € 40.000,00.

\*\* le spese, vista la reciproca soccombenza, vengono integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso limitatamente alle sanzioni irrogate e rigetta nel resto - Spese come da motivazione. Così deciso in Lucca nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2024.

il Relatore il Presidente